



**Comune
di**

Mirandola

Servizio Interventi Economici

**REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO
DI AUTONOLEGGIO DA RIMESSA CON CONDUCENTE
CON AUTOVETTURE FINO A 9 POSTI
E PER IL SERVIZIO DI TAXI**

**TESTO DI RAFFRONTO
DEGLI ARTICOLI CHE SI PROPONE DI MODIFICARE**

Approvato con atto del Consiglio Comunale n. 156 del 23.09.2002 , immediatamente eseguibile ed esecutivo dal 05.10.2002.

Approvato dalla Giunta Provinciale con delibera n. 409 del 16.10.2002 prot.103518, immediatamente eseguibile.

<i>Testo vigente</i> *	<i>Testo con le modifiche proposte</i> †
Art. 4 Cumulo dei titoli 1. E' ammesso il cumulo, in capo al medesimo soggetto di più autorizzazioni per l'esercizio del servizio di N.C.C. Le autorizzazioni del Comune di Mirandola possono essere cumulate fino alla concorrenza del 20%, arrotondato per eccesso, del totale delle autorizzazioni previste nell'organico comunale per tale servizio. 2. Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo di più licenze per l'esercizio del servizio di taxi, ovvero il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di N.C.C.	Art. 4 Cumulo dei titoli 1. E' ammesso il cumulo, in capo al medesimo soggetto di più autorizzazioni per l'esercizio del servizio di N.C.C. Le autorizzazioni del Comune di Mirandola possono essere cumulate fino alla concorrenza del 30%, arrotondato per eccesso, del totale delle autorizzazioni previste nell'organico comunale per tale servizio. 2. Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo di più licenze per l'esercizio del servizio di taxi, ovvero il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di N.C.C.
Art. 23 Collaboratore familiare, sostituzione alla guida, personale dipendente, associato in partecipazione, 1. <u>I titolari di autorizzazione di N.C.C. o di licenza per il servizio di taxi</u> possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari qualora l'impresa sia costituita ai sensi dell'art. 230 bis del Codice Civile. 2. La possibilità di esercitare il servizio attraverso la costituzione dell'impresa familiare, nonché l'effettuazione di eventuali modifiche, devono essere chieste al Sindaco entro 15 giorni, allegando in visione la seguente documentazione: a) atto notarile registrato o scrittura privata autenticata e registrata, comprovante la costituzione dell'impresa familiare o la sua modifica, b) copia della patente, del certificato di abilitazione professionale (C.A.P.) e dell'iscrizione nel Ruolo dei conducenti ai sensi	Art. 23 Collaboratore familiare, sostituzione alla guida, personale dipendente, associato in partecipazione, 1. <u>I titolari di autorizzazione di N.C.C. o di licenza per il servizio di taxi</u> possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari qualora l'impresa sia costituita ai sensi dell'art. 230 bis del Codice Civile. 2. La possibilità di esercitare il servizio attraverso la costituzione dell'impresa familiare, nonché l'effettuazione di eventuali modifiche, devono essere chieste al Sindaco entro 15 giorni, allegando in visione la seguente documentazione: a) atto notarile registrato o scrittura privata autenticata e registrata, comprovante la costituzione dell'impresa familiare o la sua modifica, b) copia della patente, del certificato di abilitazione professionale (C.A.P.) e dell'iscrizione nel Ruolo dei conducenti ai sensi dell'art.6

* Tutte le modifiche sono state evidenziate. Le proposte di abrogazione barrate nella colonna di sinistra. Le parti sostituite nella colonna di destra sono state scritte in rosso

dell'art.6 della L.21/92 del collaboratore; c) atto sostitutivo di notorietà relativo al possesso, da parte del collaboratore dei requisiti di cui all'art. 10 comma 1 lett. a),c),g) ed all'insussistenza degli impedimenti soggettivi di cui all'art.11 del presente regolamento. 3. Il Dirigente competente, verificata la documentazione acquisita ed i requisiti previsti, procede all'annotazione del collaboratore familiare sull'autorizzazione o sulla licenza . 4. La non conformità dell'attività svolta alle forme previste dall'art .230 bis del Codice Civile, nonché la mancanza o il venir meno di uno dei requisiti previsti, comporta l'immediata decadenza del diritto di avvalersi della collaborazione di familiari. Di tale decadenza si dà atto con apposita annotazione sull'autorizzazione o sulla licenza. 5. La sussistenza dell'impresa familiare è accertata annualmente, tramite dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dal titolare della licenza o dell'autorizzazione entro il 31 gennaio dell'anno successivo. Lo scioglimento dell'impresa familiare deve essere comunicato al Comune entro 15 giorni. Anche lo scioglimento deve essere annotato sull'autorizzazione o sulla licenza. 6. <u>I titolari di licenza per l'esercizio di taxi</u> possono essere sostituiti temporaneamente alla guida da persone iscritte nel ruolo di cui all'art.6 della Legge 21/92 ed in possesso dei requisiti prescritti, qualora: a) sussistano motivi di salute, gravidanza e puerperio certificati dal medico di base, o di inabilità temporanea certificata dall'autorità sanitaria competente territorialmente; b) il titolare sia chiamato alle armi; c) si intendano effettuare periodi di ferie, che non possono comunque essere di durata superiore a 30 giorni all'anno; d) sia sospesa o ritirata temporaneamente la patente di guida; e) al titolare siano conferiti incarichi sindacali o pubblici elettivi a tempo pieno. 7. Gli eredi minori del titolare di licenza per l'esercizio del servizio di taxi possono farsi sostituire alla guida ai sensi dell'art. 22 comma 3 lett.d) del presente regolamento. 8. Il rapporto di lavoro con il sostituto alla guida è regolato con un	della L.21/92 del collaboratore; c) atto sostitutivo di notorietà relativo al possesso, da parte del collaboratore dei requisiti di cui all'art. 10 comma 1 lett. a),c),g) ed all'insussistenza degli impedimenti soggettivi di cui all'art.11 del presente regolamento. 3. Il Dirigente competente, verificata la documentazione acquisita ed i requisiti previsti, procede all'annotazione del collaboratore familiare sull'autorizzazione o sulla licenza . 4. La non conformità dell'attività svolta alle forme previste dall'art .230 bis del Codice Civile, nonché la mancanza o il venir meno di uno dei requisiti previsti, comporta l'immediata decadenza del diritto di avvalersi della collaborazione di familiari. Di tale decadenza si dà atto con apposita annotazione sull'autorizzazione o sulla licenza. 5. La sussistenza dell'impresa familiare è accertata annualmente, tramite dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dal titolare della licenza o dell'autorizzazione entro il 31 gennaio dell'anno successivo. Lo scioglimento dell'impresa familiare deve essere comunicato al Comune entro 15 giorni. Anche lo scioglimento deve essere annotato sull'autorizzazione o sulla licenza. 6. <u>I titolari di licenza per l'esercizio di taxi</u> possono essere sostituiti temporaneamente alla guida da persone iscritte nel ruolo di cui all'art.6 della Legge 21/92 ed in possesso dei requisiti prescritti, qualora: a) sussistano motivi di salute, gravidanza e puerperio certificati dal medico di base, o di inabilità temporanea certificata dall'autorità sanitaria competente territorialmente; b) il titolare sia chiamato alle armi; c) si intendano effettuare periodi di ferie, che non possono comunque essere di durata superiore a 30 giorni all'anno; d) sia sospesa o ritirata temporaneamente la patente di guida; e) al titolare siano conferiti incarichi sindacali o pubblici elettivi a tempo pieno. 7. Gli eredi minori del titolare di licenza per l'esercizio del servizio di taxi possono farsi sostituire alla guida ai sensi dell'art. 22 comma 3 lett.d) del presente regolamento. 8. Il rapporto di lavoro con il sostituto alla guida è regolato con un
--	---

contratto di lavoro a tempo determinato, secondo la disciplina della legge 230/62, o con un contratto di lavoro autonomo per un periodo non superiore a 6 mesi ai sensi dell'art. 10 comma 3 della L.21/92. 9. Il titolare della licenza per il servizio di taxi deve comunicare per iscritto la sostituzione alla guida indicando: a) i motivi della sostituzione, b) la durata della sostituzione, c) il nominativo del sostituto, d) l'autocertificazione o la documentazione comprovante il possesso dei requisiti prescritti e l'osservanza della disciplina dei contratti di lavoro o di lavoro autonomo di cui al comma 2 del presente articolo. 10. Il titolare di licenza per il servizio di taxi, prima dell'inizio del periodo di sostituzione alla guida, deve presentare, quale requisito essenziale: a) in caso di assunzione a tempo determinato: - copia dell'atto di assunzione sottoscritto sia dal titolare che dal sostituto; b) in caso di contratto di lavoro autonomo: - copia autentica del contratto registrato; in attesa della registrazione, potrà essere presentata la ricevuta dell'avvenuta presentazione all'Ufficio del Registro. 11. La sostituzione alla guida deve intendersi svolta in nome e per conto del titolare della licenza, ferma restando la responsabilità del sostituto derivante dallo svolgimento del servizio. Il sostituto può prestare servizio, nello stesso periodo, per un solo titolare di licenza. 12. Qualora, dalle verifiche d'ufficio, risultino irregolarità o cause ostative alla sostituzione, il Comune, non appena rilevate, dispone con ordinanza la cessazione dell'attività da parte del sostituto alla guida ed assume i provvedimenti opportuni per la regolarizzazione o l'applicazione delle sanzioni previste 13. <u>I titolari di autorizzazione N.C.C.</u> possono assumere personale dipendente per lo svolgimento del servizio. In tal caso, entro il termine perentorio di 30 giorni dall'assunzione, devono presentare all'ufficio comunale che ha rilasciato il titolo, la seguente documentazione: a) copia dell'iscrizione nel ruolo dei conducenti di cui all'art.6 della	contratto di lavoro a tempo determinato, secondo la disciplina della legge 230/62, o con un contratto di lavoro autonomo per un periodo non superiore a 6 mesi ai sensi dell'art. 10 comma 3 della L.21/92. 9. Il titolare della licenza per il servizio di taxi deve comunicare per iscritto la sostituzione alla guida indicando: a) i motivi della sostituzione, b) la durata della sostituzione, c) il nominativo del sostituto, d) l'autocertificazione o la documentazione comprovante il possesso dei requisiti prescritti e l'osservanza della disciplina dei contratti di lavoro o di lavoro autonomo di cui al comma 2 del presente articolo. 10. Il titolare di licenza per il servizio di taxi, prima dell'inizio del periodo di sostituzione alla guida, deve presentare, quale requisito essenziale: a) in caso di assunzione a tempo determinato: - copia dell'atto di assunzione sottoscritto sia dal titolare che dal sostituto; b) in caso di contratto di lavoro autonomo: - copia autentica del contratto registrato; in attesa della registrazione, potrà essere presentata la ricevuta dell'avvenuta presentazione all'Ufficio del Registro. 11. La sostituzione alla guida deve intendersi svolta in nome e per conto del titolare della licenza, ferma restando la responsabilità del sostituto derivante dallo svolgimento del servizio. Il sostituto può prestare servizio, nello stesso periodo, per un solo titolare di licenza. 12. Qualora, dalle verifiche d'ufficio, risultino irregolarità o cause ostative alla sostituzione, il Comune, non appena rilevate, dispone con ordinanza la cessazione dell'attività da parte del sostituto alla guida ed assume i provvedimenti opportuni per la regolarizzazione o l'applicazione delle sanzioni previste 13. <u>I titolari di autorizzazione N.C.C.</u> possono assumere personale dipendente per lo svolgimento del servizio. In tal caso, entro il termine perentorio di 30 giorni dall'assunzione, devono presentare all'ufficio comunale che ha rilasciato il titolo, la seguente documentazione: a) copia dell'iscrizione nel ruolo dei conducenti di cui all'art.6 della
---	---

L.21/1992; b) copia della certificazione di avvenuta denuncia del personale dipendente agli Enti assicurativi, e assistenziali, dalla quale risulti il numero di posizione del contribuente; c) dichiarazione sostitutiva di atto notorio, dalla quale risulti il numero dei dipendenti e che l'impresa sia in regola con i relativi versamenti contributivi. Il nominativo dei dipendenti con qualifica di autista è riportato in calce all'autorizzazione. 14. La situazione del personale dipendente, (numero, qualifica, regolarità dei versamenti contributivi), è accertato annualmente, tramite dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dal titolare dell'autorizzazione entro il 31 gennaio dell'anno successivo. 15. <u>I titolari di autorizzazione di N.C.C.</u> possono avvalersi di associati in partecipazione nello svolgimento del servizio. 16. La possibilità di esercitare il servizio con associati in partecipazione, nonché l'effettuazione di eventuali modifiche, devono essere chieste al Sindaco entro 15 giorni, allegando in visione la seguente documentazione: a) atto notarile registrato o scrittura privata autenticata e registrata, comprovante la costituzione di un'associazione in partecipazione o la sua modifica, b) copia della patente, del certificato di abilitazione professionale (C.A.P.) e dell'iscrizione nel Ruolo dei conducenti ai sensi dell'art.6 della L.21/92 dell'associato in partecipazione; c) atto sostitutivo di notorietà relativo al possesso, da parte dell'associato in partecipazione, dei requisiti di cui all'art. 10 comma 1 lett. a),c),g) ed all'insussistenza degli impedimenti soggettivi di cui all'art.11 del presente regolamento. 17. Il Dirigente competente, verificata la documentazione acquisita ed i requisiti previsti, procede all'annotazione dell'associato in partecipazione sull'autorizzazione o sulla licenza. . 18. La non conformità dell'attività svolta alle forme previste dall'art.2549 e seg., nonché la mancanza o il venir meno di uno dei requisiti previsti,	L.21/1992; b) copia della certificazione di avvenuta denuncia del personale dipendente agli Enti assicurativi, e assistenziali, dalla quale risulti il numero di posizione del contribuente; c) dichiarazione sostitutiva di atto notorio, dalla quale risulti il numero dei dipendenti e che l'impresa sia in regola con i relativi versamenti contributivi. 14. La situazione del personale dipendente, (numero, qualifica, regolarità dei versamenti contributivi), è accertato annualmente, tramite dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dal titolare dell'autorizzazione entro il 31 gennaio dell'anno successivo. 15. <u>I titolari di autorizzazione di N.C.C.</u> possono avvalersi di associati in partecipazione nello svolgimento del servizio. 16. La possibilità di esercitare il servizio con associati in partecipazione, nonché l'effettuazione di eventuali modifiche, devono essere chieste al Sindaco entro 15 giorni, allegando in visione la seguente documentazione: a) atto notarile registrato o scrittura privata autenticata e registrata, comprovante la costituzione di un'associazione in partecipazione o la sua modifica, b) copia della patente, del certificato di abilitazione professionale (C.A.P.) e dell'iscrizione nel Ruolo dei conducenti ai sensi dell'art.6 della L.21/92 dell'associato in partecipazione; c) atto sostitutivo di notorietà relativo al possesso, da parte dell'associato in partecipazione, dei requisiti di cui all'art. 10 comma 1 lett. a),c),g) ed all'insussistenza degli impedimenti soggettivi di cui all'art.11 del presente regolamento. 17. Il Dirigente competente, verificata la documentazione acquisita ed i requisiti previsti, procede all'annotazione dell'associato in partecipazione sull'autorizzazione o sulla licenza. . 18. La non conformità dell'attività svolta alle forme previste dall'art.2549 e seg., nonché la mancanza o il venir meno di uno dei requisiti previsti,
--	---

comporta l'immediata decadenza del diritto di avvalersi di associati in partecipazione. Di tale decadenza si dà atto con apposita annotazione sull'autorizzazione o sulla licenza. 19. La sussistenza dell'associazione in partecipazione è accertata annualmente, tramite dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dal titolare della licenza o dell'autorizzazione entro il 31 gennaio dell'anno successivo. Lo scioglimento del contratto di associazione in partecipazione deve essere comunicato al Comune entro 15 giorni. Anche lo scioglimento deve essere annotato sull'autorizzazione o sulla licenza.	comporta l'immediata decadenza del diritto di avvalersi di associati in partecipazione. Di tale decadenza si dà atto con apposita annotazione sull'autorizzazione o sulla licenza. 19. La sussistenza dell'associazione in partecipazione è accertata annualmente, tramite dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dal titolare della licenza o dell'autorizzazione entro il 31 gennaio dell'anno successivo. Lo scioglimento del contratto di associazione in partecipazione deve essere comunicato al Comune entro 15 giorni. Anche lo scioglimento deve essere annotato sull'autorizzazione o sulla licenza.
Art. 28 Caratteristiche dei veicoli, tassametro per il servizio di taxi 1. I veicoli in servizio ai sensi del presente regolamento devono: a) avere tutta la strumentazione ed i dispositivi prescritti dalle norme che disciplinano la circolazione stradale; b) essere in regola ed avere sempre al seguito la documentazione prevista dalla legislazione vigente e dal presente regolamento; c) presentare una facile accessibilità ed almeno 3 sportelli di salita; d) avere un bagagliaio capace di contenere eventuali valigie dell'utente anche con l'installazione di portabagagli all'esterno del veicolo; e) essere collaudati per un numero di posti, conducente incluso, non inferiore a cinque e non superiore a nove; f) essere munito di marmitta catalitica o di altri dispositivi atti a ridurre i carichi inquinanti, come individuati da apposito Decreto del Ministero dei trasporti, se immatricolato a partire dal 1/01/92; g) osservare tutte le prescrizioni previste dalle norme vigenti in materia, qualora siano adattati per il trasporto di soggetti portatori di handicap; h) l'applicazione di eventuale strumentazione oltre a quella espressamente consentita, deve in ogni caso essere funzionale al servizio. Può essere effettuata previa comunicazione alla Polizia Municipale del Comune di Mirandola che può intervenire, nel termine di trenta giorni dalla predetta comunicazione, al fine di disporre la rimozione della strumentazione in questione qualora ritenuta non funzionale.	Art. 28 Caratteristiche dei veicoli, tassametro per il servizio di taxi 1. I veicoli in servizio ai sensi del presente regolamento devono: a) avere tutta la strumentazione ed i dispositivi prescritti dalle norme che disciplinano la circolazione stradale; b) essere in regola ed avere sempre al seguito la documentazione prevista dalla legislazione vigente e dal presente regolamento; c) presentare una facile accessibilità ed almeno 3 sportelli di salita; d) avere un bagagliaio capace di contenere eventuali valigie dell'utente anche con l'installazione di portabagagli all'esterno del veicolo; e) essere collaudati per un numero di posti, conducente incluso, non inferiore a cinque e non superiore a nove; f) essere munito di marmitta catalitica o di altri dispositivi atti a ridurre i carichi inquinanti, come individuati da apposito Decreto del Ministero dei trasporti, se immatricolato a partire dal 1/01/92; g) osservare tutte le prescrizioni previste dalle norme vigenti in materia, qualora siano adattati per il trasporto di soggetti portatori di handicap; h) l'applicazione di eventuale strumentazione oltre a quella espressamente consentita, deve in ogni caso essere funzionale al servizio. Può essere effettuata previa comunicazione alla Polizia Municipale del Comune di Mirandola che può intervenire, nel termine di trenta giorni dalla predetta comunicazione, al fine di disporre la rimozione della strumentazione in questione qualora ritenuta non funzionale.

2. I veicoli adibiti al servizio di N.C.C. e devono esporre in modo ben visibile: a) una targa posteriore metallica, inamovibile mediante piombatura, recante la dicitura "N.C.C.", lo stemma del Comune di Mirandola ed il numero dell'autorizzazione; b) all'interno del parabrezza e sul lunotto posteriore, un contrassegno con la scritta "noleggjo", La forma dei contrassegni di cui alle lettere a) e b) è stabilita con apposita disposizione del Dirigente competente. 3. I veicoli adibiti al servizio di N.C.C. devono, inoltre: a) essere dotati di contachilometri con numerazione parziale azzerabile; b) dall'entrata in vigore del presente regolamento, essere di colore blu scuro qualora risultino di nuova immatricolazione; 4. I veicoli adibiti al servizio di taxi devono inoltre: a) essere dotati di tassametro omologato, attraverso la sola lettura del quale è deducibile il corrispettivo del servizio; b) portare sul tetto del veicolo apposito segnale illuminabile con la dicitura "Taxi"; c) avere colorazione esterna stabilita dall'apposito Decreto del Ministero dei Trasporti, se immatricolato per la prima volta in data successiva al 31.12.1992; d) avere a bordo il tariffario indicante il numero della licenza a disposizione dell'utenza e collocarlo in modo ben visibile; e) portare sugli sportelli anteriori un contrassegno indicante il numero della licenza, lo stemma, il nome del Comune, la scritta di colore nero "servizio pubblico"; f) portare, se collegato a un ponte radio, ben visibile il contrassegno di riconoscimento approvato. 5. Il tassametro omologato deve avere le seguenti caratteristiche tecniche: a) funzionare a base multipla (tempo percorso) per il servizio urbano ed a base chilometrica per il servizio extraurbano. Il funzionamento a base multipla deve essere comandato da un congegno ad orologeria che si attivi azionando il tassametro per l'inserimento della relativa tariffa; b) essere programmato in modo che il passaggio alla tariffa	2. I veicoli adibiti al servizio di N.C.C. e devono esporre in modo ben visibile: a) una targa posteriore metallica, inamovibile mediante piombatura, recante la dicitura "N.C.C.", lo stemma del Comune di Mirandola ed il numero dell'autorizzazione; b) all'interno del parabrezza e sul lunotto posteriore, un contrassegno con la scritta "noleggjo", La forma dei contrassegni di cui alle lettere a) e b) è stabilita con apposita disposizione del Dirigente competente. 3. I veicoli adibiti al servizio di N.C.C. devono, inoltre: a) essere dotati di contachilometri con numerazione parziale azzerabile; b) dall'entrata in vigore del presente regolamento, essere di colore scuro qualora risultino di nuova immatricolazione; 4. I veicoli adibiti al servizio di taxi devono inoltre: a) essere dotati di tassametro omologato, attraverso la sola lettura del quale è deducibile il corrispettivo del servizio; b) portare sul tetto del veicolo apposito segnale illuminabile con la dicitura "Taxi"; c) avere colorazione esterna stabilita dall'apposito Decreto del Ministero dei Trasporti, se immatricolato per la prima volta in data successiva al 31.12.1992; d) avere a bordo il tariffario indicante il numero della licenza a disposizione dell'utenza e collocarlo in modo ben visibile; e) portare sugli sportelli anteriori un contrassegno indicante il numero della licenza, lo stemma, il nome del Comune, la scritta di colore nero "servizio pubblico"; f) portare, se collegato a un ponte radio, ben visibile il contrassegno di riconoscimento approvato. 5. Il tassametro omologato deve avere le seguenti caratteristiche tecniche: a) funzionare a base multipla (tempo percorso) per il servizio urbano ed a base chilometrica per il servizio extraurbano. Il funzionamento a base multipla deve essere comandato da un congegno ad orologeria che si attivi azionando il tassametro per l'inserimento della relativa tariffa; b) essere programmato in modo che il passaggio alla tariffa
--	---

extraurbana (con ritorno a vuoto) non consenta l'inserimento di altre tariffe e sia segnalato dall'accensione di una luce verde; c) indicare l'esatto importo. 6. Il tassametro deve essere collocato internamente al veicolo in modo tale che, sia il conducente che l'utente, possano leggere chiaramente le indicazioni in esso contenute. 7. Il tassametro è omologato in esito all'accertamento del possesso delle caratteristiche di cui al comma 5. Dopo la verifica della corretta taratura tariffaria e della collocazione di cui al co.6 il tassametro è sottoposto a piombatura. 8. Tutte le modifiche aventi effetto sul tassametro obbligano all'adeguamento dello stesso ed alla verifica di cui al precedente comma 7. 9. Tutti gli interventi sul tassametro (ivi compresi l'omologazione, l'adeguamento tariffario, la taratura, le verifiche, le piombature, le spiombature, ecc.) sono effettuati esclusivamente da imprese titolari di officina, autorizzate da un Comune dell'Emilia Romagna il cui elenco è consultabile presso il Servizio Interventi Economici ed i Comando di Polizia Municipale del Comune di Mirandola. Dette imprese devono essere iscritte al relativo Registro o all'Albo delle imprese artigiane presso la C.C.I.A.A.. Il titolare dell'impresa deve possedere i requisiti personali di cui all'art.240 co.1 lett.a) ed e) del regolamento di attuazione del Codice della Strada (DPR495/1992) e successive modificazioni. In caso di interventi sul tassametro in difformità dalle prescrizioni del presente articolo le, le imprese responsabili sono soggette alla sanzione pecuniaria di cui all'art.40 ed alla cancellazione dall'elenco delle ditte abilitate. 10. Il tassametro deve altresì: - essere messo in azione solo al momento in cui il veicolo è impegnato in servizio; - essere bloccato non appena il veicolo sia giunto a destinazione o sia licenziato dall'utente, dando però tempo all'utente di verificarne l'importo; - indicare gli eventuali supplementi stabiliti dalla tariffa, ad esclusione dell'eventuale richiesta di sosta in tariffa extraurbana il cui importo, da considerarsi supplemento e calcolato in base al	extraurbana (con ritorno a vuoto) non consenta l'inserimento di altre tariffe e sia segnalato dall'accensione di una luce verde; c) indicare l'esatto importo. 6. Il tassametro deve essere collocato internamente al veicolo in modo tale che, sia il conducente che l'utente, possano leggere chiaramente le indicazioni in esso contenute. 7. Il tassametro è omologato in esito all'accertamento del possesso delle caratteristiche di cui al comma 5. Dopo la verifica della corretta taratura tariffaria e della collocazione di cui al co.6 il tassametro è sottoposto a piombatura. 8. Tutte le modifiche aventi effetto sul tassametro obbligano all'adeguamento dello stesso ed alla verifica di cui al precedente comma 7. 9. Tutti gli interventi sul tassametro (ivi compresi l'omologazione, l'adeguamento tariffario, la taratura, le verifiche, le piombature, le spiombature, ecc.) sono effettuati esclusivamente da imprese titolari di officina, autorizzate da un Comune dell'Emilia Romagna il cui elenco è consultabile presso il Servizio Interventi Economici ed i Comando di Polizia Municipale del Comune di Mirandola. Dette imprese devono essere iscritte al relativo Registro o all'Albo delle imprese artigiane presso la C.C.I.A.A.. Il titolare dell'impresa deve possedere i requisiti personali di cui all'art.240 co.1 lett.a) ed e) del regolamento di attuazione del Codice della Strada (DPR495/1992) e successive modificazioni. In caso di interventi sul tassametro in difformità dalle prescrizioni del presente articolo le, le imprese responsabili sono soggette alla sanzione pecuniaria di cui all'art.40 ed alla cancellazione dall'elenco delle ditte abilitate. 10. Il tassametro deve altresì: - essere messo in azione solo al momento in cui il veicolo è impegnato in servizio; - essere bloccato non appena il veicolo sia giunto a destinazione o sia licenziato dall'utente, dando però tempo all'utente di verificarne l'importo; - indicare gli eventuali supplementi stabiliti dalla tariffa, ad esclusione dell'eventuale richiesta di sosta in tariffa extraurbana il cui importo, da considerarsi supplemento e calcolato in base al
--	--

tempo di sosta effettuato, può essere richiesto separatamente; d) far inserire automaticamente eventuali supplementi notturni e/o festivi per tutte le corse che si effettuano nelle giornate e negli orari festivi e notturni. Tutti i supplementi devono essere visualizzati sul display, poi sommati all'importo tassametrico a fine corsa con il posizionamento in cassa. 11. Non possono essere tenuti in esercizio tassametri non piombati, alterati o guasti. 12. In caso di avaria del tassametro, il tassista deve informare immediatamente il passeggero e condurlo a destinazione solo su espressa richiesta. In tal caso l'importo della corsa sarà riscosso in base all'approssimativo percorso chilometrico eseguito ed alla durata del servizio calcolato sulla tariffa vigente. 13. Il tassista è tenuto a dare comunicazione al Comune di qualsiasi intervento che abbia richiesto la spiombatura del tassametro. In tal caso si provvederà nuovamente ai sensi dei precedenti commi 8 e 9.	tempo di sosta effettuato, può essere richiesto separatamente; d) far inserire automaticamente eventuali supplementi notturni e/o festivi per tutte le corse che si effettuano nelle giornate e negli orari festivi e notturni. Tutti i supplementi devono essere visualizzati sul display, poi sommati all'importo tassametrico a fine corsa con il posizionamento in cassa. 11. Non possono essere tenuti in esercizio tassametri non piombati, alterati o guasti. 12. In caso di avaria del tassametro, il tassista deve informare immediatamente il passeggero e condurlo a destinazione solo su espressa richiesta. In tal caso l'importo della corsa sarà riscosso in base all'approssimativo percorso chilometrico eseguito ed alla durata del servizio calcolato sulla tariffa vigente. 13. Il tassista è tenuto a dare comunicazione al Comune di qualsiasi intervento che abbia richiesto la spiombatura del tassametro. In tal caso si provvederà nuovamente ai sensi dei precedenti commi 8 e 9.
---	---